

CENNI SULL'EVOLUZIONE DEL MATRIMONIO IN ISTRIA DALL'ETÀ IMPERIALE ALLA CADUTA DELLA SERENISSIMA

DENIS VISINTIN
Buie

CDU: 314.5(497.4/5-3Istria)(091)“652/654”
Sintesi
Settembre 2012

Riassunto: Nel testo che segue si ricostruisce per sommi capi la storia dell'istituto matrimoniale e le regolamentazioni a cui esso è stato sottoposto a partire dall'età romana. La storia evolutiva di questo istituto è stata soggetta ai mutamenti ad alle consuetudini imposte dai regimi che si susseguirono, mantenendo però per secoli intatta l'ossatura originaria.

Abstract: The present paper reconstructs and summarises the history of the institution of marriage and regulations pertaining thereto starting with the Roman age. Evolutionary history of this institution was subject to changes and customs imposed by each following regime, nevertheless keeping the original frame intact for centuries.

Parole Chiave: matrimonio, famiglia, diritto di famiglia, storia del matrimonio

Key words: marriage, family, family right, marriage history

Pisino, 15 agosto 1767, festa dell'Assunzione di Maria al cielo, e giornata memorabile per dodici giovani coppie di sposi del territorio. Antonio Laderchi di Montecuccoli aveva da poco acquistato i territori della Contea di Pisino, e volle presentarsi ai suoi nuovi sudditi con un atto simbolico ed importante allo stesso tempo. Il nobile decise infatti di organizzare nel suo monumentale Castello una festa matrimoniale di massa, per solennizzare non soltanto la festa mariana, ma anche la salute dell'imperatrice Maria Teresa. All'evento parteciparono dodici giovani coppie, riservando loro pure la dote di 50 ducati, e donando alle giovani fanciulle l'abito da sposa¹.

Le giovani coppie, unitamente ai parenti ed amici, si ritrovarono al Castello di Pisino, da dove il corteo s'incamminò verso la chiesa parrocchiale di S. Nicola. In cima al corteo, gli standardi delle quattro località più

¹ ARCHIVIO DI STATO DI PISINO (=ASP), “Liber copulatorum”; C. DE FRANCESCHI, *La Contea di Pisino*, Venezia, 1964, p. 121-122.

importanti della Contea – Pisino, Pedena, Gallignana, Antignana – e le guardie civiche. Seguivano le giovani coppie con i rispettivi sacerdoti, gli zuppani, i testimoni, il vescovo di Pedena mons. Aldrago Antonio de Piccardi, i canonici, le autorità civili con alla testa il capitano Gian Paolo de Bissolati e l'amministratore Gian Battista de Tranquilli. Il corteo era accompagnato dal suono delle campane e dagli spari d'arma da fuoco. All'entrata in chiesa, iniziò il solenne rito eucaristico. Seguì la grande festa all'interno del Castello fino a notte fonda.

La breve descrizione sopra fatta del rito ci consente già di individuare alcune simbologie del rituale, soltanto apparentemente di scarsa importanza, ad iniziare dalla data prescelta e dall'abbinamento delle solennità matrimoniale e mariana. Nelle rappresentazioni iconografiche l'Assunta compare con la veste bianca o azzurra. Non conosciamo invece il colore degli abiti delle spose pisinote. Ad ogni modo, varie ricerche etnografiche hanno dimostrato che in diverse parti del continente europeo in epoca moderna le spose indossavano abiti bianchi o azzurri, ossia abiti dai colori mariani. La sposa così vestita, di conseguenza, impersonificava la Vergine. Per cui, possiamo supporre che la scelta del Montecuccoli, di celebrare la festa matrimoniale delle dodici giovani coppie il 15 di agosto, non pare casuale. Non possiamo poi non ricordare il fatto che, soprattutto grazie al ruolo assunto dalla Chiesa dopo il Concilio di Trento nella regolazione e controllo dei matrimoni, si ebbe una diffusa esaltazione del ruolo della Vergine e della Sacra Famiglia, nell'esaltare il ruolo della famiglia quale sacramento ed in quanto tale indissolubile. Ciò soprattutto mediante la diffusione delle immagini raffiguranti lo *Sposalizio della Vergine*, diffuse anche nelle chiese istriane².

Però i colori sopracitati sono di tipo neutro, a significare che esse rappresentavano pure la rispettiva comunità d'appartenenza. Di regola, era ed è tuttora il padre, o capofamiglia, – o altro rappresentante familiare – ad accompagnare la sposa all'altare, a significare l'appartenenza familiare. Quet'ultimo, all'entrata in chiesa la consegna al sacerdote, rappresentante della Chiesa, chiamata a regolare l'istituzione matrimoniale e la nascita della nuova famiglia. In quello stesso momento, il sacerdote rappresenta pure tutta la comunità, e la sposa rimane nelle sue mani fino

² Cfr. V. BRALIĆ – N. KUDIŠ – BURIĆ, *Istria pittorica. Dipinti dal XV al XVIII secolo*, Trieste – Rovigno, 2005 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno /=Collana ACRS/, n. 25).

all'atto dello scambio degli anelli e della benedizione, quando viene consegnata al giovane sposo, ossia al rappresentante della famiglia di cui essa entrerà a far parte.

Nella cultura e nella memoria storica di tutte le civiltà, il matrimonio rappresenta un momento di particolare importanza per i giovani soggetti, le loro famiglie e le comunità d'appartenenza. A questo atto ci si preparava e presentava con particolare cura ed attenzione essendo il suo valore d'importanza tutt'altro che simbolica.

Fino a tempi recenti, l'esame storico-scientifico del matrimonio era ristretto soltanto al settore etnografico. Vale la pena di ricordare il supporto dato dai vari corografi e viaggiatori, che hanno descritto le tradizioni e le consuetudini matrimoniali. Nel nostro caso, studiosi quali il vescovo Giacomo Filippo Tommasini, intorno alla metà del XVII secolo, e poco dopo il capodistriano Prospero Petronio ed il Valvasor, e successivamente Antonio Facchinetti, Ranieri Mario Cossar ed altri.

Nel testo che segue, si analizzeranno per sommi capi l'evoluzione storica di tale istituto nella penisola istriana, ed il ruolo svolto dai singoli istituti sociali, familiari, statali ed ecclesiastici nel tentativo di armonizzarlo e regolarizzarlo. Questo contributo non ha l'intenzione di essere esaustivo, rimandando ad un altro momento l'approfondimento di alcune tematiche in materia.

Una delle più antiche testimonianze circa la regolazione del matrimonio all'epoca romana, è rappresentata dal diploma militare di Umago, o di Iezzi³. Con esso l'imperatore Lucio Settimio Severo concedeva in linea generale il diritto a contrarre il matrimonio a coloro che hanno servito l'esercito romano nelle coorti 10, 11, 12 e 14. Il diritto venne concesso al solo matrimonio con singole e prime mogli (*Cum singulis et primis uxoribus*), favorendo cioè le unioni monogamiche, a dispetto di quelle poligamiche. Tale diritto era valevole anche per coloro che avevano già contratto matrimonio secondo i dettami delle singole comunità peregrine. Seppur il diritto era concesso al soldato – cittadino romano, i suoi benefici si estendevano anche alle mogli ed ai figli. Con lo stesso diploma si concedeva pure il diritto di allevare i figli, che venivano considerati alla stregua di coloro di cui ambo i genitori erano cittadini romani. Infatti, secondo il diritto romano, il figlio di un cittadino romano era a tutti gli effetti considerato

³ Dal nome della località in cui esso è stato rinvenuto nel 1907.

anch'egli cittadino romano⁴.

Il diploma individua i benefici conseguiti da Lucio Vespennio Proculo di Favenzia, figlio di Lucio, a cui nel particolare è dedicato, soldato della 10. coorte romana⁵. Si trattava di un cittadino romano, a cui vennero consegnati dei benefici in Istria, i cui abitanti non erano considerati cittadini romani. Egli molto probabilmente viveva in comunione con qualche donna autoctona, per cui il diploma gli era necessario per ambire allo *ius connubium*, unico beneficio concesso dal diploma militare di Iezzi⁶.

Lucio Vespennio ha servito con onore l'esercito romano per vent'anni, e poteva convivere con una peregrina soltanto in concubinato. Come risulta dal diploma, egli viveva con una donna peregrina priva dello *ius connubium*, mentre egli lo aveva quale cittadino romano. Quindi essa era considerata alla stregua di una convivente extramatrimoniale.

È evidente la cura particolare che il diritto romano di allora aveva nei confronti della famiglia monogamica, dal momento in cui il diritto matrimoniale venne concesso soltanto ad una donna, a colei con cui venne contratta legalmente l'unione matrimoniale. Si tratta di una delle più antiche testimonianze – l'unica in Istria – in cui viene difesa la famiglia eterosessuale e monogamica, in completa sintonia, come sottolineato da Ivan Milotić, con il diritto europeo contemporaneo⁷.

I militari romani sottostavano a regole particolari, diritti, divieti e regolazioni vari. Questi, come ben si sa, erano soggetti a continui spostamenti dall'una e dall'altra parte dei territori, e molto spesso non erano di stirpe romana. Succedeva così che essi si trovavano ad avere figli con varie donne conosciute nelle diverse province in cui prestavano servizio, e che di conseguenza non erano cittadine romane, e con le quali vivevano esclusivamente in concubinato, essendo loro vietato, fin dall'età di Augusto, di unirsi in matrimonio durante il servizio militare.

In mancanza dello *jus conubii*, il matrimonio tra un cittadino romano ed una peregrina non aveva le caratteristiche del matrimonio legale (*matrimonium iustum*)⁸.

⁴ I. MILOTIĆ, *Rimska vojnička diploma iz Umaga* [Il diploma militare romano di Umago], Umago, 2009, p. 71-75.

⁵ IBIDEM, p. 87-89.

⁶ IBIDEM, p. 98-99.

⁷ IBIDEM, p. 136-137.

⁸ IBIDEM, p. 20-21.

Con i diplomi militari si conferivano dei benefici, e diritti ai soldati, che si potevano estendere pure ai discendenti. Lo *jus conubii* poteva essere conferito anche al soldato di origine non romano, e gli effetti ricadevano pure sulla moglie, se il soldato era unito in matrimonio all'atto del conseguimento del diploma, o alla futura moglie, se così era stabilito nel testo. In caso di più matrimoni, tali diritti spettavano solo alla prima moglie.

Nello stato romano, non tutti potevano unirsi in legittimo matrimonio secondo il diritto romano. Potevano farlo soltanto coloro che erano in possesso dello *ius conubii*, ossia i presupposti di cui godevano tutti i romani aventi compiuto i 12 anni (donne) ed i 14 anni (uomini). Di ciò potevano favorire anche i non romani a cui Roma aveva distribuito lo *ius conubii*. Era di conseguenza impossibile l'unione matrimoniale legale tra coloro che non erano in possesso della *civitas romana*⁹.

Molto spesso si ricorreva alla celebrazione del matrimonio prima dell'entrata in servizio, ma anche qui insorgevano delle complicazioni se i figli nascevano durante la leva. Infatti, il divieto augusteo prevedeva la sospensione del matrimonio durante lo svolgimento del servizio. Di conseguenza, anche gli effetti giuridici matrimoniali erano nulli. Permaneva però il cosiddetto *peculium castrense*, e la possibilità della sua disposizione ereditaria da parte delle mogli, a cui la convivente poteva pretendere, come pure ai beni eventualmente ad essa donati dal marito. Gaio nelle sue *Istituzioni* ricorda che le donne peregrine e Latine avevano diritto all'eredità maritale, anche se, stando al diritto romano, non disponevano del diritto ereditario¹⁰.

Le cose cambiarono con Settimio Severo, che concedette ai soldati il diritto a contrarre il legittimo matrimonio durante il servizio militare se adempivano alle condizioni legali richieste. Il soldato, infatti, doveva essere in possesso dell'autorizzazione del padre, e ciò soltanto se era intenzionato a contrarre il matrimonio legale. L'autorizzazione paterna non era invece necessaria in caso di concubinato o di *matrimonium iuris gentium*¹¹.

Con il matrimonio legale, anche i figli dei soldati diventavano di diritto cittadini romani e figli legittimi. Ciò se i genitori erano ambedue cittadini romani. Se si trattava invece di figli di coppie in possesso dello *ius conubii*,

⁹ IBIDEM, p. 28-29.

¹⁰ IBIDEM, p. 39.

¹¹ IBIDEM, p. 41.

ma non erano ambedue cittadini romani, veniva loro riconosciuta la legalità filiare, ma non la cittadinanza romana.

Se lo *ius conubii* mancava d'ambo le parti, non si poteva contrarre il matrimonio legale nemmeno all'epoca di Settimio Severo.

Le forme contraenti il matrimonio erano in stretta connessione con la volontà dei contraenti, o in epoca antica i loro *paterfamilias*, di affermare o meno l'autorità del marito sulla donna.

Il matrimonio romano era di regola preceduto dal fidanzamento (*sponsalia*). Esso comunque non rappresentava un presupposto essenziale. Il termine stava originariamente ad indicare l'accordo sopravvenuto tra i padri dei futuri sposi. Inizialmente, il fidanzamento significava un'obbligo deciso alla stipulazione del matrimonio, ma con il tempo il suo valore venne meno, in virtù dell'acclamata libertà matrimoniale. In epoca postclassica, per influenza cristiana, tale idea prese nuovamente peso, e s'introdusse pure una sorta di caparra, detta *arrha sponsalicia*, che la parte riluttante perdeva in favore della controparte. Se invece era la controparte a rinunciare al fidanzamento, questa doveva allora restituire un importo di quattro volte superiore. Andavano invece distinti dalla caparra i doni di fidanzamento, che potevano essere ritirati soltanto se la donazione era condizionata alla conclusione del matrimonio. In epoca postclassica il problema della loro restituzione era legato invece alla validità o meno della rinuncia al fidanzamento¹².

Le forme di contrazione del matrimonio erano le seguenti: la *conferatio*, la *coemptio* e l'*usus*.

Nel primo caso, ci si trovava di fronte ad una celebrazione solenne del matrimonio, con funzione religiosa, in presenza del *pontifex maximus*, del *flamen Dialis*, e di dieci testimoni. Al centro della funzione, la celebrazione di un sacrificio in onore di Saturno, in forma di presentazione di un dolce di farina di pira. Simbolicamente, si univano i due giovani sia per diritto divino che per diritto umano, per cui si consegnavano simbolicamente l'acqua e il fuoco, e si univano le mani destre dei giovani. Questa forma matrimoniale era tipica delle famiglie patrizie¹³.

Nel secondo caso, si era di fronte ad una sorta di acquisto fittizio, sotto forma di emancipazione, alla quale si collegava la stipulazione di un

¹² A. ROMAC, *Il Diritto romano* [Rimsko pravo], Zagabria, 1992, p. 109-110.

¹³ J. CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma*, Bari, 2003, p. 96; A. ROMAC, *op. cit.*, p. 110.

accordo con cui si originava e si definiva l'unione matrimoniale. A questi preparativi partecipavano sia i paterfamilias che i fidanzati. Probabilmente nelle epoche successive i fidanzati potevano da soli definire tali cose. Qui si era di fronte ad un tipo di matrimonio che ricorda richiami ben più antichi, quando effettivamente le donne venivano acquistate. Questa forma matrimoniale non ebbe lunga vita. Infatti essa scomparve agli inizi dell'età classica. Il fine principale di questo tipo matrimoniale era di affermare l'autorità del marito sulla donna¹⁴.

Il terzo tipo di matrimonio invece era quello più semplice, e che sottolineava la sola ed unica vita in comune dei contraenti. Esso era unito ad alcune consuetudini, di cui la più importante era la conduzione della donna in casa del futuro sposo. Questo tipo di matrimonio si distingueva dal concubinato grazie alla presenza dell' *affectio maritalis*, di cui si presupponeva la presenza fra uomini e donne della stessa posizione sociale, fra i quali il matrimonio era possibile (*ius connubii*), ed al momento della definizione della dote o delle donazioni.

L'*usus*, seppur di tipo informale, era la forma matrimoniale maggiormente diffusa, e d'origine antichissima. Questo tipo di matrimonio comunque portava all'affermazione dell'autorità maritale, e del suo possesso. Infatti, passato un anno di vita in comune, la donna sottostava all'autorità del marito, come nei due precedenti tipi di matrimonio. Per ovviare a ciò era prevista ancora in precedenza una regola secondo la quale, se la donna si assentava almeno una volta per tre notti consecutive, essa interrompeva la continuità del possesso ed evitava l'affermazione matrimoniale¹⁵.

Questi tipi formali di contrazione del matrimonio con il tempo scomparvero, anche se Augusto tentò di rinnovare la *conferratio*. Nella codificazione giustiniana essi non vengono citati. Infatti, la fidanzata romana, una volta finita l'acconciatura, attendeva a casa sua l'arrivo del giovane promesso. Sopraggiunto il corteo, si recavano tutti quanti presso un santuario o nell'atrio della casa, per celebrare il sacrificio in onore agli dei. Interveneva allora l'*auspex* (una sorta di augure familiare), con dieci testimoni, che dovevano sigillare il contratto di matrimonio, seppur non obbligatorio. L'*auspex*, senza investitura sacerdotale, dopo aver esaminato gli auspici, pronunciava il favore degli dei, e gli sposi si scambiavano il

¹⁴ J. CARCOPINO, *op. cit.*, p. 96; A. ROMAC, *op. cit.*, p. 110

¹⁵ J. CARCOPINO, *op. cit.*, p. 97; A. ROMAC, *op. cit.*, p. 110.

reciproco consenso. Il rito poteva allora considerarsi concluso, ed iniziava la festa popolare, che si protraeva fino al momento in cui la sposa si sottraeva alla casa familiare per passare alla sua nuova famiglia¹⁶.

Nell'età postclassica scomparvero anche alcune usanze legate *all'usus*, tra cui la conduzione della futura sposa alla casa del promesso sposo, e si affermò la consapevolezza che il consenso degli sposi, che veniva ancora chiamato *affectio maritalis*, era un elemento importante nella contrazione del matrimonio, anche se pure allora c'erano dei rituali e delle consuetudini che seguivano tale atto. In conseguenza dell'affermarsi dell'alfabetizzazione nel campo del diritto, si affermò l'uso di preparare alcune istanze legali al momento del matrimonio, soprattutto per quanto riguarda la regolazione dei diritti patrimoniali tra le parti contraenti. Questa pratica divenne obbligatoria all'epoca di Giustiniano in caso di matrimoni fra membri delle classi sociali più elevate e nella trasformazione del concubinato in matrimonio.

Nell'epoca antica le forme matrimoniali in uso erano in stretta connessione con gli interessi familiari e con la volontà del pater familias d'instaurare o meno l'autorità del marito sulla moglie. Nel primo caso s'instaurava un rapporto matrimoniale detto *matrimonium cum manu*. Nel secondo caso s'affermava la prevalenza del *matrimonium sine manu*. Questi due tipi di matrimonio avevano differenti effetti sia in riferimento ai rapporti personali che a quelli patrimoniali.

Per quanto riguarda i rapporti personali, nel matrimonio *cum manu*, la sposa si sottraeva alla mano dei suoi ascendenti, per ricadere sotto l'autorità del marito. Al contrario, nel matrimonio *sine manu*, essa rimaneva sottoposta all'autorità del padre del tutore detto legittimo, scelto tra i suoi agnati dopo la morte dell'ultimo dei suoi ascendenti. Col passare del tempo, il matrimonio *sine manu* si affermò definitivamente, accantonando del tutto quello *cum manu*. I padri allora non costringevano le figlie ad un matrimonio indesiderato e le nozze erano consensuali.

La celebrazione del matrimonio aveva effetti e conseguenze anche in materia di regolazione dei rapporti patrimoniali. Infatti, quale membro della famiglia agnaticia, la donna maritata esercitava a tutti gli effetti il diritto ereditario all'interno della stessa, mentre lo perdeva nella famiglia d'origine, proprio per il motivo d'averla lasciata. Dal punto di vista giuri-

¹⁶ J. CARCOPINO, *op. cit.*, p. 97.

dico-patrimoniale la donna, in quanto dichiarata *alienis iuris*, era incapace ad amministrare le sue proprietà, per cui tutti i beni di cui essa era in possesso prima del matrimonio, vennero a trovarsi immediatamente nelle mani del marito, ossia del *paterfamilias* della nuova famiglia creatasi.

Nel matrimonio *sine manu*, la donna manteneva il diritto legale ereditario nella sua famiglia d'origine, mentre non l'ottenere nella sua nova famiglia, non essendo entrata con essa in legame agnazio. Quindi, in questo tipo matrimoniale, si era di fronte ad un patrimonio separato, perché se la donna prima del matrimonio era di condizione *sui iuris*, si trovava in grado di mantenere la proprietà di cui era in possesso anche dopo il legame matrimoniale. Se invece si trovava in condizione *sine iuris*, l'acquisiva in nome del *paterfamilias*. La donna maritata amministrava autonomamente i suoi beni, non avendo il marito alcun diritto né ad amministrare né ad usufruire di questa proprietà, detta *parapherna*, ad esclusione della dote, per la quale vigevano delle regole particolari. In caso di disaccordi circa l'origine dei beni di cui la donna era venuta in possesso, s'introdusse una premessa, la *praesumptio Muciana* (dal nome del grande giurista repubblicano Quinto Muzio Scevola) che presupponeva che tali beni provenivano dal marito, se non si riusciva a dimostrare qualcos'altro.

Indipendentemente dalle disposizioni personali e giuridico-patrimoniali fin qui esposte, stando alle quali la donna sembrava essere indipendente dal marito, si formarono consuetudinariamente delle regole sui rapporti matrimoniali che di fatto limitavano la sua autonomia. Così per esempio, la donna era obbligata a seguire la residenza del marito, che decideva dell'educazione dei figli, soggetti alla sua *patria potestà*. La donna con il matrimonio accedeva sì alla posizione sociale goduta dal marito, ma a lui doveva il dovuto rispetto. Era obbligo del marito pensare alle spese di casa, anche se la donna maritata non aveva il diritto ad essere sostenuta. Quindi, tutti questi provvedimenti, di fatto misero la donna in una condizione d'inferiorità rispetto al consorte, ma ad ogni modo si trattava di una inferiorità di gran lunga minore a quella in cui si trovava la donna nel matrimonio *cum manus* o in quella posta sotto l'autorità paterna.

Nel secolo II d.C. cadde in disuso il diritto gentilizio delle società antiche. Si trattava di un diritto importante, che affermava e regolava fra l'altro tutta quella schiera di normative su cui si basava il funzionamento della famiglia patriarcale romana antica, la parentela agnazia e l'autorità del *paterfamilias*, decisamente ampia ed illimitata. Una delle conseguenze

di questo mutamento riguardava la nuova definizione della parentela cosiddetta legittima. Fino ad allora infatti, erano considerati parenti legittimi coloro che derivavano dalla discendenza maschile, o *agnatio*. Con le nuove disposizioni, il legame di parentela si estendeva anche alla parentela per parte femminile, detta *cognatio*, o parentela cognatizia¹⁷.

Si trattò soltanto di uno dei provvedimenti che di fatto mutarono la condizione della donna. Al tempo di Adriano, essa si vide affermare il diritto di successione *ab intestato* dei figli, se ne aveva tre almeno, anche se nati al di fuori dell'unione matrimoniale, qualora il defunto fosse privo di eredi e di fratelli consanguinei. Successivamente, con Marco Aurelio si affermò allora un nuovo tipo di famiglia, basato sulla *coniunctio sanguinis*, ossia sul diritto dei consanguinei. Di conseguenza, mutarono pure due dei caratteri essenziali della *patria potestas*: l'autorità assoluta del padre di famiglia sui figli e quella del marito sulla donna data in suo potere o *in manu*, si erano gradualmente attenuati e successivamente spariti¹⁸.

Il matrimonio cessava in caso di morte di uno o ambedue i coniugi. Il rimanente in vita aveva diritto a risposarsi, ma alla donna si richiedeva di farlo soltanto alla fine del *tempus lugendi*, ossia del periodo di lutto. La perdita dei diritti giuridici o *capitis deminutio maxima*, la schiavitù, la deportazione, la *capitis deminutio media*, o cessazione dei diritti civili potevano portare pure alla cessazione del matrimonio. In caso di *capitis deminutio minima*, la cessazione del matrimonio avveniva soltanto se il legame era contratto *cum manu*, venendo meno in tal caso il legame agnatizio. Alla sua cessazione si arrivava pure qualora si riscontrassero elementi di disturbo che potevano compromettere l'unità familiare, o in caso di divorzio. Prevalendo il principio di libertà, il divorzio era sentito come un atto liberamente voluto dalle parti, senza il necessario intervento delle istituzioni. Va però chiarito che nel matrimonio *cum manu* a decidere sul divorzio erano il marito o il suo *paterfamilias*, in quello *sine manu* potevano usufruire di tale diritto ambo le parti, capifamiglia compresi. Col tempo, questo diritto paterno venne meno.

Fin dall'antichità, il matrimonio era un tema di scottante interesse in quanto elemento estremamente regolante la vita sociale. Il giudeo Giacomo, a capo della comunità cristiana, durante i lavori del Concilio di

¹⁷ IBIDEM, p. 92.

¹⁸ IBIDEM, p. 93.

Gerusalemme (49 d.C.), intervenendo in materia matrimoniale, indicava tra le proibizioni che i pagani erano tenuti a sostenere, con riferimento alla legge mosaica, i matrimoni irregolari. Il cristianesimo prestava attenzione a tali forme di vita sociale senza distinzione sociale alcuna. Anche l'unione matrimoniale degli schiavi era considerata legittima, con tutti i doveri di fedeltà e di indissolubilità che ne derivavano. Si apprezzava la verginità delle giovani spose, soprattutto laddove vi si esercitava l'influenza dei giudeo-cristiani. Dopo un periodo di rigorismo in cui si venne addirittura a considerare incompatibili il cristianesimo ed il matrimonio, si giunse a delle forme giudicatrici più concilianti, inneggianti addirittura la felicità del matrimonio e la condanna dell'adulterio. I giudei infatti condannarono l'adulterio femminile, ma non quello maschile, su cui la donna non aveva ancora alcun diritto. I cristiani invece affermavano l'uguaglianza d'ambo i sessi nei confronti dell'adulterio, favorendo l'affermazione della monogamia, condannando qualsiasi forma di comunanza sessuale, e generando differenti opinioni in materia di un nuovo matrimonio dei vedovi. Anche i divorzi erano inaccettabili, salvo in caso di adulterio della moglie. In tutti gli altri casi, i cristiani divorziati e risposati erano ammessi alla comunione ecclesiale piena dopo sette anni di penitenza¹⁹.

Si respinse pure l'aborto, considerato una sorta di omicidio, l'abbandono dei neonati e la loro diretta soppressione. Anche il disinteresse in materia d'educazione dei figli era condannato²⁰.

Era visto con favore invece il matrimonio degli schiavi. In conformità alle regole cristiane, la loro unione era considerata del tutto legittima, compresi pure i rispettivi e reciproci doveri di fedeltà e d'indissolubilità del sacramento²¹.

Conformemente alle regole, si preferiva ed apprezzava la donna che si presentava vergine al matrimonio, rappresentando la sposa l'immagine della Madonna. Di conseguenza, un tale apprezzamento era caratteristico per tutta la chiesa, soprattutto laddove era il cristianesimo giudaico a godere di una certa influenza, che considerava la verginità come un giudizio negativo sul matrimonio, a tal punto da considerare la pienezza del cristianesimo incompatibile con esso²².

¹⁹ P. SINISCALCO, *Il cammino di Cristo nell'Impero romano*, Bari, 2004, p. 22.

²⁰ IBIDEM, p. 142.

²¹ IBIDEM, p. 137.

²² IBIDEM, p. 139-140.

Si sviluppò allora un modo positivo di considerare il matrimonio e la felicità che ne conseguiva, e la condanna dell'adulterio. Infatti, i giudei mal sopportavano le relazioni extraconiugali femminili, mentre si accettavano quelle maschili. La donna, infatti, non aveva ancora alcun potere sull'uomo e sulle sue azioni. Nel mondo cristiano invece, vigeva un'equa condanna per gli adulteri sia femminili che maschili, come pure per qualsiasi altra comunanza sessuale che non sia la monogamia, e per i divorzi, considerati similmente agli adulteri. Unica eccezione accettata: il divorzio causa adulterio della moglie. In tutti gli altri casi, i cristiani divorziati e risposati erano ammessi alla comunione ecclesiale appena dopo aver superato i sette anni di penitenza. Suscitavano invece perplessità e posizioni differenti i matrimoni successivi a vedovanze²³.

A partire dal XII secolo il matrimonio divenne esclusivamente monogamico, mantenendo soltanto l'aristocrazia una poligamia di fatto. Ripudiare la donna sposata diventava sempre più difficile. Infatti, la decisione sull'ammissibilità o meno di tale atto divenne di pertinenza papale. Essa veniva accettata con decisione soltanto in caso di consanguineità, accolta fino alla quarta generazione. Anche l'adulterio veniva sanzionato con decisione. Di fatto, il matrimonio divenne sempre più una questione ecclesiastica, ed un contratto non soltanto civile. La chiesa contrastava pure i matrimoni combinati, tipici della società medievale. Con la riforma gregoriana, il matrimonio divenne sacramento e come tale era amministrato esclusivamente dai sacerdoti. La chiesa si avocò pure il controllo, per ovviare alla consanguineità. Ciò doveva avvenire mediante le obbligatorie pubblicazioni degli annunci fissi al di fuori degli edifici ecclesiastici dove esso doveva esser celebrato, come stabilito dal IV concilio Lateranense. Ciò comunque non significa che i matrimoni dovevano venir celebrati all'interno dell'edificio ecclesiastico: fino al XVI secolo esso veniva di regola celebrato davanti e non all'interno della chiesa²⁴. La celebrazione del matrimonio all'interno dell'edificio scolastico si concretizzò soltanto dopo la pubblicazione del Rituale romano, nel 1614.

Anche le autorità civili intervennero a tutela della legalità del matrimonio: molte città delle regioni settentrionali richiesero la presenza dei testimoni, del notaio a cui spettava la redazione dell' *instrumentum matri-*

²³ IBIDEM, p. 140-142.

²⁴ J. LE GOFF, *Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell'Europa*, Bari, 2004, p. 74.

monii, la pubblica consegna dell'anello da parte dello sposo, il consenso paterno, o materno in sua assenza²⁵.

Anche nella penisola, accanto al tradizionale rito celebrato per *verba dei presenti* di fronte alle autorità civili, s'affacciava oramai l'influenza ecclesiastica, a partire dal XIV secolo, assommando a tali aspetti al il concetto religioso di vedovanza, noto al diritto romano e sviluppatosi grazie alle influenze cristiane²⁶. Fino allora era il notaio a presiedere la funzione e a sancire sia le transazioni patrimoniali che il consenso. Piano piano iniziò una lenta rottura con la tradizione, intervenendo allora il parroco.

Fino al Concilio di Trento i riti matrimoniali e la liturgia non seguivano alcuna regola, se non il costume del luogo.

L'esame antropologico ci consente di individuare tutta quella serie di momenti ed aspetti comuni ai membri della comunità, i rapporti sociali e familiari esistenti, le strategie matrimoniali, l'esistenza o meno dei valori egualitari, le consuetudini, ecc.²⁷ L'ordine rituale del matrimonio aveva il compito di costituire e mantenere le amicizie, le alleanze, consacrando pure le modalità di appropriazione dei beni che esso comportava, e della donna, salvaguardando l'equilibrio sociale.

Esaminando le documentazioni archivistiche, si possono intravedere tutta una serie di alleanze matrimoniali, tessute con i matrimoni, combinati dai capifamiglia – soprattutto nel Medio evo – i quali giocavano un ruolo molto importante nell'ascesa sociale ed economica, nonché nel consolidamento delle posizioni sociali delle singole famiglie, e perciò molto importanti nel sistema di vita della locale società. La famiglia era il nucleo della società, soprattutto negli ambienti rurali. A questo stato delle cose, a partire dal XV secolo, i singoli interessati si opposero sempre più, antepo- nendo i propri sentimenti d'amore a quelli collettivi, appoggiati dalla Chiesa cattolica che, seguendo i dettami definiti da Pietro Lombardo nel XII secolo, stabilì che per l'unione matrimoniale bastava il libero consenso

²⁵ D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio dal Medio evo a oggi*, Bologna, 2009, p. 43.

²⁶ U. INCHIOSTRI, *Il matrimonio a comunione di beni ne' documenti e negli statuti istriani del Medio evo*, Trieste, 1909, p. 20-23.

²⁷ C. POVOLO, "La piccola comunità e le sue consuetudini", in *Statuimus et ordinamus quod...: sistemi di potere e piccoli uomini nell'area adriatica (Statuimus et ordinamus quod...: sustavi moči i mali ljudi na Jadranskom prostoru)*, I. Biennale storica istriana, Atti del convegno internazionale, vol. I, Parenzo, 2005, p. 5-40.

dei contraenti²⁸. Lombardo distinse l'assenso coniugale tra *matrimonio per verba dei presenti* e *matrimonio per verba del futuro*. Si formulò nel primo caso l'assenso o promessa – che occupava un posto importante nel processo, rappresentando l'atto costitutivo del vincolo – al futuro matrimonio, con possibilità talvolta di proscioglimento, e d'indissolubilità del matrimonio nel secondo caso²⁹. Si trattava dunque, di un tipo di matrimonio espresso sotto forma di *verba de praesenti*, che indicava la volontà di dare vita immediata ad un'unione matrimoniale, anche se pur sempre illegittima. Infatti, si trattava di un matrimonio illegittimo, ma d'altra parte valido, perché vincolava gli sposi di fronte a Dio. Questo tipo di matrimonio, detto clandestino sconvolgeva i dettami familiari e sociali, e non dava certezza alcuna alla sopravvivenza economico-sociale della famiglia al punto che sia gli esponenti della Riforma protestante, sia alcuni Stati secolari, lo biasimarono³⁰.

La promessa rappresentava l'atto costitutivo del matrimonio, e non un puro e semplice impegno futuro, come lo divenne il fidanzamento nel secolo XIX. Dal momento della promessa, i partner potevano considerarsi e comportarsi alla stregua di marito e moglie, e le successive tappe (i doni matrimoniali, il dono dell'anello, la celebrazione solenne, il banchetto nuziale, la convivenza e la coabitazione), contribuirono a confermare quanto promesso. Questa concezione, che nascondeva di per se un'impegno, era nota al diritto ecclesiastico. Infatti era stato già uno dei padri del diritto canonico, Graziano, ancora nel XII secolo, a definire il *matrimonium initiatum*, consistente nello scambio dei consensi e nell'indissolubilità, dal *matrimonium ratum*, in cui esso di fatto si consumava. Questa teoria fu accantonata a favore di quella proposta da Pietro Lombardo, ritenuta più conveniente.

Quest'idea di un matrimonio iniziato con la promessa e finito con la consumazione, estremamente diffusa nella tradizione, stentava a morire, nonostante i dettami tridentini³¹.

Ad un'attento esame dei documenti tridentini, ci si accorge che la

²⁸ G. COZZI, "Padri, figli e matrimoni clandestini (metà secolo XV- metà secolo XVIII)", in IDEM (a cura di), *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, 2000, p. 20.

²⁹ D. LOMBARDI, *op. cit.*, p. 34.

³⁰ G. COZZI, *op. cit.*, p. 21.

³¹ D. LOMBARDI, *op. cit.*, p. 45-50.

discussione intorno al libero consenso matrimoniale era stata molto accesa, e non risolse del tutto la problematica relativa ai divieti patrimoniali. Tuttavia, anche l'applicazione pratica delle decisioni conciliari stentava sul territorio, complici a nostro avviso la scarsa alfabetizzazione del clero e la lontananza dei centri periferici. Inoltre, il Concilio aveva affidato ai parroci il compito d'interrogare gli aspiranti al matrimonio, sorvolando però sulle amicizie ed alleanze locali fra i canonici – i quali spesso appartenevano alle oligarchie più affermate del luogo – e le famiglie interessate. Per cui si giungeva ad ogni modo alla celebrazione di matrimoni combinati, in barba ai dettami canonici. Seguiva talvolta l'intervento delle autorità ecclesiastiche superiori, la sospensione dei parroci incriminati, e l'annullamento di tali matrimoni forzati. Tuttavia, lo scontro tra la validità, il necessario consenso paterno ed il valore non era ancora finito. Ed anche lo scontro tra autorità civili ed ecclesiastiche circa il controllo del matrimonio riprese con vigore di lì a poco. Nei primi decenni del XVIII secolo la Congregazione del Concilio dichiarò che il dissenso paterno era da considerarsi un motivo valido per sciogliere la promessa di matrimonio. In parole povere, il consenso paterno sbattuto fuori dalla porta, rientrava allora dalla finestra, potendo il genitore esprimere tutto il suo dissenso al matrimonio del suo erede. D'altro canto divennero sempre più forti anche le voci di coloro che invocavano il divieto ai matrimoni fra appartenenti a ceti sociali diversi. Contemporaneamente, si assistette ad una generale legiferazione da parte delle autorità civili per imporre il consenso paterno. Nel Ducato di Modena, nei Regni Sabauda e di Napoli, nella Lombardia asburgica, e negli altri stati europei cattolici s'introdussero i divieti al matrimonio voluto senza l'autorizzazione dei genitori ai figli maschi d'età inferiore ai trent'anni e alle femmine con meno di venticinque anni (venti nel Regno Sabauda). Chiaramente, i cosiddetti sovrani riformatori europei, iniziarono a rivendicare la competenza secolare sul controllo dei matrimoni, da sempre distinti tra contratto civile e sacramento. Per essi dunque, il matrimonio era considerato un contratto civile, e come tale un atto preparatorio al sacramento. Si trattava di conseguenza di un primo ma importante passo necessario ad impedire ai figli di contrarre il matrimonio in conseguenza della promessa data, nonostante l'opposizione dei genitori³².

Giuseppe II fece di più. Nel giugno del 1782 il vescovo di Pedena

³² IBIDEM, p. 142- 153.

Aldrago Antonio de Piccardi pubblicava la Patente di Giuseppe II sul matrimonio, in cui l'imperatore esprimeva la sua contrarietà ai matrimoni forzati, ritenendoli inutili e dannosi sia per lo Stato che per i privati. Di conseguenza, vennero proibite tutte le promesse di matrimonio, "cioè tutti quelli contratti con i quali il maschio e femina, sgambievolmente s'obbligano di sposarsi". Con qualche spiraglio d'uscita per chi ne fosse sottoposto, nonostante il divieto: "Se nonostante si facessero tali promesse, o sponsali, quelli non abbino d'aver veruna obbligazione per il futuro matrimonio, ne diritto di liggare per via di quelli, benche in qualunque maniera firmati, o con qualunque libertà provveduti". Neanche l'avvenuto possesso carnale della donna poteva indurre i giovani al matrimonio: "Molto meno abbia da avere dell'obbligazione per il futuro matrimonio la deflorazione, o gravidanza fatta dopo li primi sponsali, ma queste si debbano soltanto riguardare come l'altre fatte avanti la promessa del futuro matrimonio"³³.

Poco dopo, con Decreto aulico del 24 luglio, tutte le future cause in merito all'annullamento del matrimonio, vennero demandate al foro ecclesiastico, a cui spettava l'elezione dei giudici delegati all'annullamento. La procedura era abbastanza lunga. Innanzitutto, a pronunciarsi doveva essere il vescovo, il metropolita o l'arcivescovo in prima istanza. Tale giudizio doveva essere quindi inviato alla seconda istanza. Se le sentenze di queste due istanze risultavano essere difformi, si ricorreva alla superiore, terza istanza, quella romana, "per la quale secondo l'osservate regole fondamentali debba esser delegato un vescovo residente nella Provincia, che avrà da decider in ultima istanza. Il che avrà da osservare in avvenire ogni uno che potrebbe ritrovarsi in simil caso"³⁴. Permaneva invece l'obbligo delle trine pubblicazioni in chiesa, ma esclusivamente quale istituto teso a verificare la presenza di eventuali impedimenti ad esso, dispensati dalla Podestà secolare. Vennero invece severamente vietati i matrimoni occulti, ossia matrimoni detti di coscienza, celebrati alla sola presenza del parroco, e privi delle trine pubblicazioni. Infine, con la costituzione matrimoniale del 1783, che la promessa e la celebrazione del matrimonio erano di competenza del potere civile, mentre al parroco spettava la sola celebrazione ecclesiastica³⁵.

³³ ASP, Fondo della Diocesi di Pedena (1781-1784). Proclami dell' Imperatore: "Patente di Giuseppe II sul matrimonio".

³⁴ IDIDEM, "Aulico decreto d.d. 12 del 24 luglio".

³⁵ D. LOMBARDI, *op. cit.*, p. 153.

Ma vediamo da vicino alcune delle alleanze matrimoniali createsi a Buie, e gli intrecci politico-sociali ed economici che esse comportarono. Anna Catterina de Papo era figlia di Marco Posar, e Nicolò suo defunto marito di Antonio de Papo, ambedue figli di agiati proprietari terrieri buiesi. Papo de Papo si unì in matrimonio con Zuanelle fu Pietro D'Ambrosi. Antonio de Papo era unito in matrimonio con Maria figlia di Antonio Baissero, e nel censimento compilato dall'arciprete Francesco Loy nel 1787 è stato collocato nella terza classe dei possidenti, quella dei nullatenenti, a cui appartenevano anche i Baissero. Nicolosa si sposò con Giuseppe Trevisan q. Mattio, di condizione media. Ed ambedue ebbero figli legittimi. Papo de Papo ed il figlio Antonio vennero a trovarsi in una posizione sociale alquanto migliore rispetto a quella dei nipoti e dei cugini. Tra i possidenti anche Francesco Marzari q. Orazio. Tra i possidenti e gli appartenenti al ceto medio pure i testimoni³⁶.

In quanto alla famiglia Acquavita, non sappiamo null'altro del matrimonio del testatore con Caterina, mentre il figlio Nicolò convolò a giuste nozze con Elisabetta, figlia di m.o Francesco Urizio, commissario testamentario³⁷.

Dei citati, si sa che Leonardo Acquavita era di condizione media, e Francesco Urizio possidente, ranghi a cui appartenevano pure i testimoni³⁸.

Interessante anche il testamento di Marina, del 1735, vedova del fu Luca Crevatin, redatto a Tribano. Essa fra l'altro nominò più eredi universali: Zuanne Dresina, suo nipote, la figlia Marta, maritata con tale Mattio Zeneuva, i figli del fu Zuanne Magiario, e di sua figlia fu Catta di Verteneaglio, e Lucia maritata col fu Francesco Servola dello Stato austriaco a *Galignan*. Il testamento era del tipo *sine scriptis*, dettato cioè alla presenza dei testimoni, in lingua illirica³⁹.

Nelle campagne istriane, di regola, il matrimonio si svolgeva durante la stagione invernale, quindi durante la pausa delle attività agricole, tra Natale, festa della famiglia, e il Carnevale. I lavori nei campi scemavano e ci si dedicava a mansioni riguardanti più strettamente la casa, la famiglia,

³⁶ ARCHIVIO PARROCCHIALE DI BUIE (=APB), "Liber copulatorum 1731-1796", c. 19, 29 e 112. Cfr. pure B. BAISSERO-R. BARTOLI, *Buie tra storia e fede*, Trieste, 1984, p. 114-128.

³⁷ APB, "Liber copulatorum", cit., c. 71.

³⁸ B. BAISSERO-R. BARTOLI, *op. cit.*, p. 114-128.

³⁹ ASP, "Minutario testamenti Domino Francesco Papo (1729-1740)", fasc. 40, c. 83 recto.

le feste ed i divertimenti. Il fidanzamento, che si concludeva con lo scambio degli anelli, di solito lo si celebrava a Natale. Il fidanzamento consisteva nell'impegno reciproco che i due giovani, ossia i fidanzati, assumevano. Si trattava di un obbligo, noto nella liturgia notarile come *sponsalia* e *sponsalium*, o *fidanze* a Roma, che sanciva di fatto l'accordo matrimoniale per eccellenza⁴⁰, il matrimonio entro Carnevale, o, rispettando la Quaresima, dopo le feste pasquali. A questo evento ci si preparava con particolare cura e serenità.

Vari studi etnografici comparativi hanno consentito di rilevare tutta una serie di somiglianze, ma anche qualche differenza sia tra le diverse realtà istriane, che con le regioni vicine, vedi ad esempio il Veneto e la Lombardia, cosa che del resto era già stata notata dal Tommasini⁴¹. Recenti ricerche hanno sottolineato pure la presenza di elementi integrativi fra le varie entità culturali presenti nella penisola, pur senza dimenticare le differenze esistenti⁴².

La documentazione archivistica e le testimonianze conservate delineano le tipologie matrimoniali peninsulari caratteristiche, riportando con precisione i reciproci rapporti intercorrenti, la situazione economica degli interessati, le modalità di acquisizione e circolazione dei beni. In questo contesto, il matrimonio ed i contratti matrimoniali sono fonti di particolare importanza per comprendere la sua struttura sociale e giuridica.

I vari resoconti e le testimonianze indicano chiaramente che i giovani d'ambo i sessi sfruttavano ogni occasione d'incontro, sia sacra che profana, praticando pure vari riti della tradizione popolare per ottenere ogni tipo d'informazione valido sul candidato.

Stando alla tradizione ed ai dettami canonici, al matrimonio si giungeva seguendo la seguente procedura:

1. i contatti e gli incontri con i mediatori che favorivano la ricerca del futuro sposo o della futura sposa;
2. la stesura del contratto matrimoniale con il quale si definiva la qualità

⁴⁰ K. KLAPISH-ZUBER, "Zaccaria o il padre spodestato. I riti nuziali in Toscana tra Giotto e il Concilio di Trento", in *La famiglia e le donne nel Rinascimento italiano*, p. 116.

⁴¹ G.F. TOMMASINI, *Commentari storico geografici della provincia dell'Istria*, Trieste, 2005, p. 66.

⁴² D. VISINTIN, "Tradicijsko vjenčanje u kulturnoj povijesti srednjoistarskog novovjekovlja" [Il matrimonio tradizionale nella storia culturale moderna dell'Istria centrale], in D. VISINTIN - M. IVETIĆ, *Vjenčanja u fragmentima baštine i suvremenog doba* [I matrimoni nei frammenti del patrimonio e dell'età contemporanea], Museo civico di Pisino, catalogo della mostra, Pisino, 2007, p. 5-35.

e l'entità dei beni che le controparti donavano ai giovani, complice la loro reciproca promessa, in presenza dei garanti che dovevano sorvegliare il rispetto dei patti;

3. l'inizio dell'unione coniugale con la benedizione ecclesiastica e l'iscrizione del matrimonio nei registri parrocchiali.

Si trattava dunque di una procedura molto complessa, tipica di tutta l'Italia centrale e settentrionale, giuridicamente molto impegnativa, che garantiva lo scambio sia della donna che dei beni, il cui mancato rispetto poteva comportare delle conseguenze molto serie. Questo tipo di impegno era tipico anche di altre civiltà: esso infatti ricorda l'antico *hewedding* germanico⁴³.

Finiti i preliminari, si procedeva alla legalizzazione delle nozze in chiesa. In questo contesto, la chiesa svolgeva un ruolo di fondamentale importanza. Infatti, fin dal IV concilio Lateranense, essa stabilì l'annuncio pubblico del matrimonio in chiesa, di modo d'essere informata d'eventuali impedimenti al matrimonio. Esso era inteso come sacramento, e quindi indissolubile anche agli effetti civili, imponendo un'età minima per i nuziali. Fu regolamentato il suo annullamento in caso di invalidità del sacramento. Si diede così vita a tutta una serie di interventi che culminavano con le fasi sopra descritte, secondo i dettami stabiliti dal Concilio di Trento. Qui si rinforzò la regolamentazione del sacramento matrimoniale, con la celebrazione del rito davanti ad un parroco ed ai testimoni, con l'obbligo per gli sposi di registrare la propria unione nel registro matrimoniale conservato nella parrocchia, ed introducendo il divieto di coabitazione al di fuori della vita matrimoniale. Anche alcuni Stati secolari esigevano la sua pubblicazione.

Tale prassi era comunque caratteristica soltanto successivamente al Concilio di Trento, e non era riconosciuta da tutte le classi sociali. Nonostante gli sforzi e le disposizioni, a tale assetto sfuggivano ancora i riti matrimoniali dei ceti inferiori.

Per ufficializzare il matrimonio in chiesa, i giovani, accompagnati dai rispettivi genitori, si recavano dal parroco. Questi procedeva allora all'interrogatorio dei promessi sposi, e, constatata la loro preparazione cattolica, concedeva loro il nullaosta. Seguivano le pubblicazioni in chiesa, stabilite dal Sinodo provinciale aquileiese del 1339, e ricordanti le conclusioni

⁴³ K. KLAPISH-ZUBER, *op. cit.*, p. 116.

di quello cividalese del 796, che rendevano invalidi i matrimoni di cui il sacerdote non dava notizia al popolo⁴⁴. Una volta stabilita la mancanza d'impedimenti, si procedeva alla celebrazione del matrimonio.

Esaminando alcuni dei libri matrimoniali parrocchiali di più antica data conservati, si può notare come le disposizioni tridentine si diffusero abbastanza presto nella penisola, e la loro attuazione pratica fu abbastanza zelante, tanto nell'Istria veneta che in quella arciducatale. A Rovigno tale pratica era diffusa fin dal 1566⁴⁵. La pratica delle trine pubblicazione e la celebrazione del matrimonio secondo i dettami di Santa Romana Chiesa e del Concilio tridentino la troviamo diffusa a Pisino in uno dei volumi parrocchiali più antichi e recentemente restaurati, nel 1599⁴⁶. Tale pratica, se da un lato consentiva la legalità del matrimonio, dall'altro non garantiva la segretezza ad un matrimonio a cui le famiglie degli sposi potevano essere contrari, per cui si provvedeva alla dispensa delle tre pubblicazioni.

Le disposizioni tridentine presero ben presto piede nella penisola. I visitatori apostolici nel corso delle loro visite dedicavano particolare attenzione allo stato delle famiglie e del matrimonio. Per venire incontro alle esigenze stabilite dal Concilio tridentino, mons. Giacomo Filippo Tomasini, convocò il 17 maggio 1644 a Cittanova un Sinodo diocesano, che emanò tutta una serie di disposizioni di carattere disciplinare, giurisdizionale e liturgico, che in sostanza ribadivano quanto stabilito a Trento. In materia matrimoniale, il Sinodo, nel decimo capitolo del documento emanato, stabilì che il parroco doveva procurarsi ed attenersi al Decreto del Sacro Concilio di Trento. Di conseguenza, non si doveva celebrare alcun matrimonio se prima non si appurava la reale intenzione, ovvero il consenso, d'ambo le parti. Seguivano le tre pubblicazioni, da eseguirsi nei giorni festivi, durante la messa, dalle quali si poteva esser dispensati talvolta per legittima causa. La celebrazione matrimoniale doveva esser preceduta dalla confessione e dalla comunione dei giovani. Nel caso in cui gli interessati "hauessero havuto copula insieme, e li trouerà colpeuoli", si rendeva necessario il loro invio al vescovo ordinario per chiedere l'assoluzione dei peccati, e recare la pubblica penitenza. Soltanto allora seguiva la licenza vescovile scritta favorevole al matrimonio. Non si poteva inoltre celebrare

⁴⁴ G. RADOLE, *Tradizioni popolari d'Istria*, Trieste, 2006, p. 44.

⁴⁵ ASP "Libro dei matrimoni di Rovigno".

⁴⁶ ASP, "Libro dei matrimoni di Pisino (1597 - 1635)".

il matrimonio ecclesiastico se mancava la licenza dei parroci delle parrocchie d'appartenenza degli sposi, o del vescovo. Si consigliava il rispetto dei sacri riti, e nel caso d'impedimenti al matrimonio rinvenuti dai parroci, il tutto veniva rimesso nelle mani del Tribunale ecclesiastico "subito il negotio, acciocche seruato iuris ordine si proceda". Era dovere dei parroci possedere e conservare un registro in cui annotare i matrimoni, il nome degli sposi e dei compadri, il giorno e l'anno in cui venne celebrato il matrimonio. Si raccomandava pure di non unire in matrimonio i vagabondi, a meno che il vescovo "Ordinario di questi non ne havuerà fatta la solita inquisitione"⁴⁷. Molto spesso nelle loro relazioni indicavano l'assenza o quasi, di peccatori, prostitute e convivenze concubinarie, e rari abusi. Mons Francesco Zeno, nel 1661 annotava che "si è insinuato qualche abuso, e soprattutto tra i non nobili", poiché si uniscono anche prima di essere congiunti dal sacramento del matrimonio e di ricevere la benedizione; e benchè ciò sia stato annoverato dai predecessori tra i casi riservati, tuttavia con facilità accettano la penitenza imposta dal vescovo, poiché essi sono convinti che non osservandola, potrebbero subire malefici o fatture"⁴⁸.

Ad Albona, abbiamo rilevato alcune testimonianze successive all'introduzione del Rituale romano. Così in un matrimonio datato 10 febbraio 1662:

"Stante la dispensa de tutte le stride et pubblicazioni havuta et concessa da mons. Rev. Giacomo Bonarolli Vicario capitolare a domino Antonio Tuctan figlio del quondam Francesco et. Sig. Antonia figlia del quondam molto illustrissimo s. Dionisio Lutiani fu congionto nel s. matrimonio da. Tomaso Battiala dottore canonico li sudeti sig. Antonio et sig. Antonia mediante il loro mutuo consenso prestato nelle mie mani alla presenza degli signori Gian Antonio Toscani et Gian Maria Battiala et Lorenzo Dimini de Giacomo"⁴⁹.

Due giorni dopo, fu celebrato il matrimonio tra Domenico Verbano figlio di Bortolo e Domenica figlia di Antonio Draper. In precedenza, furono scandite le ordinarie tre pubblicazioni. Non avendo riscontrato

⁴⁷ A. MICULIAN, "Sinodo diocesana di Città noua celebrata adì 17. maggio 1644. nella chiesa catedrale da monsignor Giacomo Filippo Tomasini vescouo, e conte di S. Lorenzo in Daila", *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno*, vol. XXXIV, 2004, p. 507 e 534.

⁴⁸ *Visitationes generales. Status Diocesis Justinopolitanae sub Episcopo Francisco Zeno 1660-1680*, Capodistria, 2012, p. 92.

⁴⁹ ASP, "Libreto de matrimoni nella cura del molto eccelso Capitolo d'Albona essendo Pievano eletto il m. rev. Canonico Francesco Querenghi arcidiacono attuale (1662 - 1747)".

alcun impedimento ed appurato il libero reciproco consenso, si procedette alla celebrazione del matrimonio. Il 14 febbraio, sempre ad Albona, si unirono in matrimonio Mattia figlio del quondam Zuanne Chicovich e Maria, figlia di Simone ed et Elena Dragulina, con mutuo consenso d'ambo le parti. Fu fatta una sola pubblicazione, essendo stati i giovani dispensati dalla altre due. Biasio Picot figlio di Stefano e Lucia vedova del fu Antonio Carivucin furono dispensati da tutte e tre le stride⁵⁰.

Nel giorno stabilito, il corteo partiva dalla casa dello sposo e s'incamminava verso la casa della sposa a prelevarla, e da lì si proseguiva verso la chiesa, dove in presenza del sacerdote si celebrava l'unione matrimoniale, consacrata dallo scambio degli anelli, segno di unione, fedeltà ed amore. Nel rito aquileiese, abrogato nel 1596, il celebrante avvolgeva le mani congiunte degli sposi, in segno di consenso con la stola bianca⁵¹. Finito il rituale, iniziava la festa popolare⁵². Questa forma celebrativa rispecchia esattamente quello in voga durante l'antica Roma, sacrificio animale escluso.

Le famiglie in cerca del futuro sposo o della futura sposa interpellavano le controparti interessate onde giungere a degli accordi favorevoli ad ambedue. Il matrimonio rappresentava l'unione di due famiglie e la nascita di un nuovo polo economico a conduzione familiare, una sorta di alleanza politico-economica all'interno delle comunità in cui vivevano. Particolare importanza veniva data alla donazione dei beni, soprattutto agricoli, che vedeva esporsi in prima fila la famiglia della futura sposa. La giovane rappresentava lo specchio della famiglia, del suo onore e del suo status economico, per cui le sue donazioni dovevano risultare consistenti. Di conseguenza, nemmeno la parte contraente voleva fare brutta figura. Riportiamo di seguito l'esame di alcuni di matrimonio. Gli atti in questione rispecchiano la forza economica delle famiglie interessate, e la cura riservata ai beni immobili ed alla loro tutela.

Il 13 maggio fu sottoscritto a Buie un contratto matrimoniale nella casa del nobile Pietro Alessandri ed alla presenza di testimoni, un contratto

⁵⁰ IBIDEM.

⁵¹ Il rituale della stola sopravvisse qua e là fino a dopo la seconda guerra mondiale. Cfr G. RADOLE, *op. cit.*, p. 47.

⁵² Non è intenzione di questo studio soffermarsi sui riti di carattere etnologico e folcloristico che accompagnavano la festa matrimoniale. Per un'esame sommario si rimanda a D. VISINTIN - M. IVETIĆ, *op. cit.*

matrimoniale tra Antonio Scoccinella q. Innocenzo da Buia del Friuli, ed Andriana, figlia del q. m. Biasio Salveo, e già moglie del q. m. Leopoldo Trivisan, anch'essa friulana. Dal precedente matrimonio essa ha avuto una figlia. Leopoldo, come già riportato in altra parte, era stato reso colono perpetuo dal citato Alessandri, e dalla nobildonna Antonia dei conti Caldana, con accordo datato 1722. Questo accordo prevedeva fra l'altro la possibilità d'una separazione "causa mortis", rimanendo superstite il marito senza figli. Contrariamente, i diritti conseguiti passavano alla moglie. In virtù di ciò, gli obblighi enfiteutici del defunto Trivisan, spettavano ora allo Scoccinella. Testimoni furono il canonico don Giacomo Ferrarese, e don Giovanni Davolo⁵³.

Il 17 febbraio 1867 venne redatto il contratto di matrimonio tra Francesco Antonich, vedovo di Giovanna, di Pisino e Francesca Mendicovich, vedova di Giorgio Mendicovich, della Villa di Caschierga. Dopo la reciproca promessa di matrimonio mediante la benedizione eucaristica, il signor Francesco, a titolo sia personale che familiare, s'impegnò ad accogliere ed a rispettare la signora Francesca quale padrona di casa, nominandola beneficiaria a vita di tutti i suoi beni in caso della sua morte prematura. Dal precedente matrimonio, la donna portava nella nuova unione un'eredità di 400 fiorini, che divenne di assoluta proprietà di Francesco, assieme agli utili d'interesse. Essendo Francesco membro di una famiglia che aspirava a partecipare in modo equo alla creazione della nuova unità familiare ed economica, ha assicurato ulteriormente il futuro di Francesca sottoponendo alla di lei garanzia tutta la sua proprietà mobile ed immobile, con possibilità d'intavolazione. La futura sposa doveva avere cura del futuro marito in tutta le sue necessità, malattie comprese. Il documento fu redatto in lingua italiana. Essendo però ambedue i contraenti analfabeti e conoscenti della "lingua popolare illirica", esso venne loro letto e spiegato in tale lingua, e di conseguenza sottoscritto con il segno della croce, in presenza dei testimoni⁵⁴.

Il 7 giugno 1875 fu sottoscritto il contratto matrimoniale relativo al matrimonio tra Antonio Pauletich ed Alma Pauletich, di Rozzo, in cui venne definito l'ammontare sia della dote che della controdote. La dote

⁵³ ASP, "Protocollo di me Francesco Papo di Francesco...", cit., b. 7 fasc. 43, c. 170 verso.

⁵⁴ MUSEO CIVICO DI PISINO (=MCP), "Contratto sottoscritto a Pisino il 14 febbraio 1867 tra Francesco vedovo di Giovanna Antonich di Pisino e Francesca vedova di Giorgio Mendicovich della Comune di Villa Caschierga".

ammontava a 214 fiorini, di cui 124 sotto forma di oggetti ed altri valori patrimoniali. Va però precisato che la dote in questione rappresentava soltanto un'anticipazione sulla complessiva eredità patrimoniale alla quale la donna aveva diritto. La controdote ammontava invece a 14 fiorini⁵⁵. Tali beni dovevano essere amministrati dal marito ad amministrare tali beni, che non poteva però alienarli senza il consenso della donna. In caso di morte del marito, quest'ultima aveva il diritto di tenere – fino ad un'eventuale secondo matrimonio – anche i beni della controdote.

Qualche mese dopo, precisamente il 7 di ottobre, fu compilato il contratto di matrimonio tra Giovanni Francovich fu Martino, di Corridico, e Maria, vedova di Giovanni Pesce, di Antignana. Nel rispetto delle leggi civili ed ecclesiastiche correnti, i contraenti hanno rinnovato la precedentemente concordata solenne promessa di matrimonio. Maria diventava così l'ereditaria di tutto il patrimonio familiare, in caso di morte del marito. Dato che tutto il patrimonio in loro possesso portato in matrimonio doveva venir unito in un'unica unità, si connotano i particolare del matrimonio a comunione dei beni. Stando a quanto sottoscritto, il matrimonio doveva celebrarsi entro i prossimi tre mesi⁵⁶.

Ai contratti matrimoniali venivano allegati gli inventari e le stime dei beni che passavano in gestione alla nuova famiglia. Il 22 novembre 1859, nella casa di Giovanni Crisanatz, in quel di Pisino, venne redatto l'inventario dei beni femminili, parte integrante della dote preparata dal sunnominato Giovanni a favore della figlia Marianna, fidanzata con Antonio Pilat, figlio di Simone. La stima dei beni avvenne a cura del perito pisinoto Felice Capelli, stando al quale il valore complessivo della dote ammontava a 152,69 fiorini⁵⁷.

Fra gli atti notarili umaghesi, abbiamo rilevato tutta una serie di stime matrimoniali e di doti, nonché qualche quietanza dei beni ereditari con rispettivo valore monetario a scopo matrimoniale, contratti matrimoniali talvolta indicanti il solo scambio delle fedi perché il matrimonio era stato già consumato in precedenza.

⁵⁵ ASP, “Notaio Cech Giuseppe. Repertorio dal n. 1834 in dana 2 maggio 1875 al numero 6270 in dana 24 marzo 1889, n. 1862”.

⁵⁶ ASP, “Notaio Cech Giuseppe. Repertorio dal n. 1834 in dana 2 maggio 1875 al numero 6370 in dana 24 marzo 1889, n. 1914”.

⁵⁷ MCP, “Inventario redatto nel territorio di Pisino in dana 22 novembre 1859, nella consueta casa di Giovanni Crisanatz”.

Da sottolineare che la donna legalmente maritata per obbligarsi, alienare o vendere i suoi beni, necessitava del consenso maritale, altrimenti gli atti avevano un valore nullo, e le cause venivano respinte.

In Istria erano d'uso due tipi di matrimonio: quello a comunione dei beni e quello dotale.

Nelle società regolate dal diritto romano, non si poteva celebrare alcun matrimonio senza la dote. Con riferimento ai rapporti patrimoniali, un ruolo particolare spettava ai beni sottoposti alla *dos*, ossia alla dote, inizialmente consuetudinaria, che stava ad indicare l'entità patrimoniale che la donna, o meglio il padre (*dos profecticia*) od altri parenti in sua assenza (*dos adventicia*), cedeva al marito quale contributo per il mantenimento della futura famiglia. Tale dovere era una conseguenza diretta della *promissio dotis* stipulata in precedenza, o dell'accordo verbale *dotis dictio*. L'istituto successivo della *dotis datio* invece si riferiva esclusivamente al trasferimento di una parte dei beni al marito allo stesso modo in cui ci si accordava sul trasferimento di qualsiasi cosa, e non prevedeva la promessa. In epoca postclassica la dote poteva venir definita anche tramite accordo informale o *pactum dotis*.

Nel matrimonio *cum manu* i beni dotali diventavano di proprietà del marito. Aumentando la frequenza dei divorzi, si rese necessario intervenire intorno alla tutela dei beni familiari, e favorire il loro rientro alla famiglia d'origine, soprattutto col matrimonio *sine manu*. La cosa fu regolata inizialmente con il *cautio rei uxoriae*, con cui si regolò inizialmente la loro restituzione. In caso di mancata restituzione, si procedeva allora al ricorso legale, mediante la *actio rei uxoriae*. Giustiniano nel suo Codice aveva definito l'obbligatoria restituzione dei beni, salvo il divorzio per colpa della donna⁵⁸. Stando al diritto comune, la dote veniva lasciata soltanto da chi era nelle possibilità di farlo.

Tale istituto era considerato come un atto di valorizzazione della donna, ed un acconto sulla facoltà ereditaria dei genitori viventi⁵⁹. In assenza dei genitori, la dote poteva venir preparata dai fratelli. Essa indicava una trasmissione del patrimonio familiare per via femminile, dal momento in cui ci si preparava a creare una nuova famiglia. Questi beni

⁵⁸ A. ROMAC, *op. cit.*, p. 112.

⁵⁹ L. UGUSSI, "Il matrimonio a comunione dei beni nella 'Terra di Buie' dal XVI al XIX secolo", *Antologia delle opere premiate* del Concorso "Istria Nobilissima", Trieste-Fiume, vol. XVII (1984), p. 260.

non potevano essere sottoposti ad alcuna alienazione senza il consenso della donna⁶⁰.

La funzione della famiglia e del matrimonio era determinante nella strutturazione del mercato della terra. Come anche nelle eredità, questo processo variava in due fasi. Nella prima, ci si avviava alla produzione di cereali e del necessario alla sussistenza economica. Possiamo perciò in questo modo interpretare la dotazione delle figlie con case ed arativi. Successivamente si aumentavano le colture diverse dall'aratorio, man mano che crescevano le dimensioni dell'azienda. Tutto ciò significava per l'azienda familiare ricorrere molto spesso al mercato, onde creare nuove doti.

La dote consisteva in gioielli, arredi, abiti, attrezzi, che alla morte di uno dei coniugi prendevano altre vie, finendo in mano a parenti ed amici, secondo una consuetudine legata all'appartenenza sessuale. Attrezzi di lavoro quotidiano, armi e simili spettavano ai maschi, abiti, gioielli ed attrezzi da cucina alle donne.

Al momento in cui la donna entrava a far parte della nuova famiglia, il tutto veniva ceduto in amministrazione al marito o al capofamiglia. Successivamente, in base a diritti ereditari e testamenti, tutta questa ricchezza passava in mano agli eredi o, mancando essi, rientrava in possesso della famiglia originaria, se premoriva la donna. In caso di vedovanza, questa poteva sfruttare la dote per una nuova unione matrimoniale. I beni dotali non si potevano alienare senza il consenso della donna.

L'istituto della dote era altresì legato alle differenze sociali non soltanto esistenziali, ma anche alla posizione della donna nell'ambito dell'unione matrimoniale e nel caso di vedovanza, quando rientravano in pieno possesso della dote – così nel matrimonio dotale *dell'inclita città di Venezia* – che in epoche remote veniva spesso lasciato alla Chiesa. Motivo per cui essa ostacolava un secondo matrimonio della donna rimasta vedova⁶¹.

L'ammontare delle dote variava da luogo a luogo. Di solito, l'Istria veneta il suo valore si aggirava intorno ai 400-500 ducati, toccando talvolta anche somme superiori. Nella parte asburgica della penisola, essa variava

⁶⁰ A. CIUFFARDI, "Il matrimonio a Buie nel XVIII sec. Due nozze Crevato a confronto", *Acta Bullearum* (=AB), Buie, vol. I (1999), p. 231-233.

⁶¹ JACK GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Milano, 1984, p. 151-172.

di solito dai 200 ai 400 fiorini. Coloro che non erano in grado di assicurare la dote, procuravano almeno l'abito⁶².

Dovendosi celebrare il matrimonio tra Ambrosio D'Ambrosi q. Andrea con Catta, figlia del Signor Domenico Mazzucchi⁶³, con l'assenso della madre sig. Zuanna, fu assegnata ad essa la dote, pari ad un valore di 600 ducati. Ossia, la madre assegnava ad essa beni stabili, mobili, gioielli dorati e biancheria, il tutto registrato e stimato. Di questa somma, il sig. Ambrosio, suo futuro sposo poteva avvalersi di 100 ducati per le sue eventuali urgenze. Questa porzione, con il consenso di Zuanna, poteva esser alienato ed impegnato.

L'altra parte della dote, venne assegnata dal fratello, don Gasparo Mazzucchi. Tale assegnazione dotale era intesa secondo l'uso "dell'inclita città di Venezia, renunciando a quella del Paese, che si dice à fratello e sorella, et all'incontro esso sig. Ambrosio qui presente promette in controdote alla sunnominata s. Catta sua ventura sposa in pegno ducati 100 e la quarendatione della dotte con che resa più lordo migliorarla che peggiorarla sotto una solenne generale et invidiabile obbligazione d'ogni e cadauno dei suoi beni immobili, come stabili indi e futuri in amplificazione e nobilissima fama". Testimoni furono andrea Bonetti q. Nadal e Pasqualin Battaglia de Zuanne.

Va qui segnalata la presenza della controdote, che maggiorava i beni della vedova, permettendole così di vivere ancor meglio se non si risposava, o di aumentare la dote se essa procedeva ad un nuovo matrimonio. Anch'essa se promessa, come la dote, veniva consegnata dopo la morte del capofamiglia. Vedasi l'esempio di Elisabetta Marzari, relicta del q. Bortolamio D'Ambrosi, a cui spettava sia la dote – con annesso degrado – che la controdote⁶⁴.

Fin dall'epoca romana, alla dote si affiancava la *donatio ante nuptias*, ossia donazione prima del matrimonio, con cui il fidanzato, o il di lui padre, donava alla sposa oggetti o beni matrimoniali con gli stessi intenti della *dos*, pur essendosi sviluppata successivamente ad essa, sotto probabili influenze orientali. Detti beni erano amministrati dal marito, ed in caso di sua morte spettava ai figli, con diritto d'usufrutto della donna. In caso di

⁶² G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 67.

⁶³ ASP, "Protocollo di me Francesco Papo di Francesco nodaro publico degli anni 1729, 1730, 1731", b. 7 fasc. 41, c. 3 verso.

⁶⁴ ASP, "Protocolli Notarili Domino Sebastian Barbo", b. 55, fasc. 206, cit, c. 7, 11 e 14.

divorzio per colpa del marito, la donazione spettava alla moglie. Essendo per il resto del tutto identica alla dote, essa assunse il nome di *contrados*, ossia controdote, o di *donatio propter nuptias*, cioè donazione a causa del matrimonio⁶⁵.

A Francesca Lovrinich, di Lindaro, con contratto dotale del 17 maggio 1875, venne assegnata una dote pari a 379 fiorini. Firmatari del documento furono il padre Giorgio e Giuseppe Ghersetich di Sarezzo, suo futuro sposo⁶⁶.

Martino Drusetich, figlio del fu Gregorio, e Cattarina Bergliaffa, figlia del fu Francesco, ambedue di Gallignana, hanno pure sottoscritto il contratto matrimoniale che regolava i reciproci diritti e doveri coniugali. La dote (oro e abiti) ammontava a 250 fiorini, e fu consegnata con anticipo alla casa maritale, come constatato dal futuro marito, riconoscendone il diritto alla restituzione in caso di necessità, secondo i dettami legali Vennero definite con precisione pure le future entrate a cui la sposa avrà diritto in caso di vedovanza. Si trattava di immobili che il Drusetich aveva intavolato a lei: arativi, arativi vitati, una casa abitativa, e un "medil". In caso di vedovanza, la donna aveva diritto alla dote, maggiorata da 100 fiorini d'entrata. In caso di morte della donna, la dote rimaneva di proprietà maritale⁶⁷.

Secondo la tradizione, a Buie si assegnava alla sposa anche il cosiddetto *donò a pie' di scala*, che il padre dello sposo, o in sua assenza la madre, assegnava alla sposa al momento in cui essa entrava nella sua nuova casa. Si trattava di un abito, qualche pezzo di vigna o campo che la sposa poteva godere perennemente come suo bene privilegiato, o qualche somma di denaro⁶⁸.

La tradizione di fare un dono alla sposa era diffusa in Istria. A Valle ed a Rovigno lo sposo prometteva il *basadego*, rispettivamente la *basadega*, ossia il dono che accompagnava il primo bacio dato dallo sposo alla sposa. Queste costumanze hanno anch'esse profonde origini nella storia delle civiltà europee. I longobardi, per esempio erano noti per la consegna del

⁶⁵ A ROMAC, *op. cit.*, p. 115,

⁶⁶ ASP, "Notaio Cech Giuseppe. Repertorio dal n. 1834 in dana 2 maggio 1875 al n. 6270 in dana 24 marzo 1889".

⁶⁷ IBIDEM.

⁶⁸ G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 67-70; L. MORATTO-UGUSSI, "Il matrimonio a Buie secondo l'antica consuetudine dell'Istria", *AB*, vol. I (1999), p. 244-247.

morgincap, ossia *dono della mattina*, cioè un regalo che lo sposo consegnava alla sposa il mattino seguente la prima notte di matrimonio⁶⁹. Si trattava di regola di un dono con cui si assicurava il mantenimento economico della moglie e dei figli in caso di vedovanza. Tali beni erano di proprietà della donna, che in tal modo diventava proprietaria di una quarta o di un'ottava parte dei beni maritali. Essa era libera di gestirli come voleva, previo consenso del marito. Tale istituto è previsto dall'Editto di rotari, e disciplinato da Liutprando, il quale stabilì che l'ammontare della morgengabe non doveva superare la quarta parte.

Il sistema dotale era diffuso anche in altre regioni vicine. In Sicilia, ad esempio, era noto sotto la denominazione *more graecorum*⁷⁰.

L'altro istituto matrimoniale tradizionale, il matrimonio a comunione dei beni, detto anche *a fra e sor*, o matrimonio secondo *l'inclita Provincia dell'Istria*, prevedeva la fusione dei beni sia maritali che muliebri in un unico complesso. In tal caso, se premoriva il marito, la vedova aveva il diritto alla metà dei complessivi beni familiari in quel momento esistenti, compreso pure ciò che si era fino a quel momento acquistato, mentre il rimanente andava agli altri eredi: figli, fratelli e sorelle del marito. In tal caso, la vedova esercitava pure la tutela materna sui figli e la patria potestà, ferma restando la conservazione casta del talamo coniugale. Se invece il marito sopravviveva alla moglie, era lui a prendersi la metà dei beni disponibili, andando il resto ai figli, ed ai fratelli e sorelle della moglie. Caratteristica basilare di un tale atto matrimoniale era quindi l'impossibilità di vendere i beni senza il consenso di ambedue i coniugi⁷¹.

Fino al XIV secolo il matrimonio a comunione dei beni era largamente diffuso quasi con esclusività in tutta la penisola, caratteristico soprattutto fra le famiglie di debole potenza economica, tendenti a conservare il loro patrimonio.

Esso non era tipico solamente nella penisola istriana, vista la sua diffusione in Sicilia, sotto il nome di *more latinorum*, in Sardegna (*usanza sarda*), nel Basso Friuli, e in Spagna, dove era noto sotto il nome di *hermandad*⁷².

Il regime matrimoniale a comunione dei beni è con certezza diffuso

⁶⁹ L. MORATTO-UGUSSI, *op. cit.*, p. 245.

⁷⁰ A. CIUFFARDI, *op. cit.*, p. 229.

⁷¹ IBIDEM, p. 230; L. MORATTO - UGUSSI, *op. cit.*, p. 241-250.

⁷² A. CIUFFARDI, *op. cit.*, p. 229.

nella penisola istriana nei secoli bassomedievali. Esso era ben accolto pure dalla chiesa, che lo considerava un matrimonio perfetto, in quanto rendeva la donna eguale e partecipe all'uomo nei diritti. Lo troviamo infatti diffuso negli statuti istriani a partire dal XIII e XIV secolo, assumendo l'appellativo di consuetudine di carattere geografico peninsulare, con riferimento alla provincia istriana, o locale se si sottolineava la tradizione delle singole località. Nella discussione che si è sviluppata tra gli studiosi, questi riferimenti consuetudinari hanno portato la maggior parte degli studiosi a propendere per un'origine del tutto indipendente di tale istituto dal diritto romano – visti anche i continui richiami all'antichità della tradizione – a differenza di quanto succedeva altrove. Secondo altri c'è la possibilità – seppur remota, di influenze romane, bizantine, longobarde, franche⁷³ e d'eventuale contatto con le popolazioni slave⁷⁴. Nel diritto romano le disposizioni sulla comunione dei beni sono vaghe, quello bizantino accenna alla sola amministrazione comune dei beni tra i coniugi, soprattutto alla morte di uno di loro. Esclusa pure una sua derivazione dalla *tertia* franca e dalla *quarta* longobarda, dove i beni provenivano da una sola parte, quella maritale, e della *medietas*, concessione fatta dallo sposo alla sposa della metà dei suoi beni presenti e futuri⁷⁵. Non è da escludere nemmeno una sua origine consuetudinaria, sancita successivamente nelle codificazioni scritte⁷⁶.

Sia il matrimonio a comunione dei beni che quello dotale erano molto diffusi, ed avevano profonde radici sia culturali che civili. Entrambi gli istituti erano caratteristici di quella serie di sistemi rigidamente patriarcali ed autoritari, in auge nelle società di antico regime, allo scopo di tutelare meglio il patrimonio familiare.

Con la fine di questo tipo di società, i due istituti ebbero fortune diverse. Mentre il sistema dotale mantenne la sua esistenza, quello a comunione dei beni fu momentaneamente sospeso in epoca giacobina, per tornare in auge con Napoleone, migliorato però nelle parti relative al

⁷³ U. INCHIOSTRI, *op. cit.*, p. 23 – 39; L. MARGETIĆ, *Statut koprškega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668 / Lo statuto del comune di Capodistria del 1423 con le aggiunte fino al 1668*, Capodistria, - Rovigno, 1993, p. XCVII – C; IDEM, *Histrica et Adriatica. Raccolta di saggi storico-giuridici e storici*, Trieste-Rovigno, 1983 (Collana ACRSR, n. 6), p. 27 – 38.

⁷⁴ L. MARGETIĆ, *Statut koprškega komuna*, cit., p. XCVIII; IDEM, *Histrica et Adriatica*, cit., p. 28.

⁷⁵ U. INCHIOSTRI, *op. cit.*, p. 27 – 29; L. MARGETIĆ, *Statut koprškega komuna*, cit., p. XCVIII.

⁷⁶ U. INCHIOSTRI, *op. cit.*, p. 39 – 45.

principio di uguaglianza dei figli nella successione dei beni⁷⁷.

La questione dei matrimoni clandestini fu affrontata pure dal Concilio di Trento, il quale, dopo una serie di lunghi ed accurati dibattiti tra sostenitori e contrari, impose, affinché il matrimonio fosse dichiarato valido, la presenza, oltre che degli sposi, del parroco o altro sacerdote da esso disposto, e di due o tre testimoni, scansando la richiesta relativa all'età ed il consenso dei genitori. Ciò non debellò del tutto i matrimoni clandestini, che continuarono a sopravvivere in molti stati europei, tra cui la Repubblica marciana, che in misura maggiore o minore col tempo s'impegnarono a debellare il fenomeno, mentre le autorità religiose continueranno a vedere nel fenomeno un modo per affermare la loro autorità in materia matrimoniale. Si trattava dunque di una sorta di competizione tra il potere civile da un lato, e quello religioso dall'altro, per manifestare un certo tipo di controllo su di un aspetto della vita sociale che ognuno dei due riteneva di sua competenza. Gli stati secolari tendevano cioè, attraverso l'emanazione di tutta una serie di trattati e leggi, all'affermazione del matrimonio civile, la Chiesa di quello religioso⁷⁸.

La Repubblica marciana aveva accolto le decisioni conciliari con favore, e si vide costretta ad intervenire in un campo in cui non aveva legiferato tra il medioevo e gli inizi dell'età moderna, fatte salve alcune leggi regolanti o vietanti il lusso, ed il numero dei invitati e partecipanti ai cortei nuziali ed alle nozze⁷⁹. Il controllo dei matrimoni era affidato agli Avogadori di comun, che registravano i matrimoni e le nascite in un apposito registro, per evitare mescolanze tra i figli nati da matrimoni legittimi, che avevano il diritto di entrare a far parte del ceto sociale paterno, e quelli nati da matrimoni irregolari, frutto di mescolanze. In materia di matrimonio clandestino, il Consiglio dei dieci emanò il 27 agosto 1577 una legge con cui incaricava gli Esecutori contro la bestemmia, una sua magistratura satellite, ad intervenire per conservare l'onore delle donne "violata e godute", considerando il matrimonio clandestino non come un sacramento, ma come strumento d'abuso nei confronti delle povere donne ingenua. Con la successiva legge del 26 maggio 1629, s'inv-

⁷⁷ A. CIUFFARDI, *op. cit.*, , p. 235.

⁷⁸ G. COZZI, *op. cit.*, p. 24-34.

⁷⁹ *Lo Statuto delle nozze veneziane emanato nell'anno 1299*, Venezia, 1858. Cfr. pure l'allegato "Notizia delle leggi veneziane che reprimevano il lusso nei secoli XIII, XIV, XV e XVI" e le "Note allo Statuto del 1299".

tava la stessa magistratura a perseguire coloro che ingannavano le donne con falsi pretesti matrimoniali al di fuori delle solennità ecclesiastiche, violandole e godendole. Soltanto successivamente s'intervenne con una legge inerente la violazione delle norme matrimoniali tridentine. Nel febbraio 1663, il Senato veneziano vietò l'iscrizione nei registri matrimoniali delle unioni non accompagnate da garanzie di competenza circa la regolarità del matrimonio, invitando gli Esecutori contro la bestemmia a vigilare che i matrimoni delle persone di condizione inferiore fossero celebrate secondo le modalità richieste. Con ciò probabilmente ci si riferiva al rispetto delle forme sociali e delle abitudini familiari⁸⁰. In questo contesto, anche la Repubblica marciiana si contrappose alla Chiesa in materia di controllo dei matrimoni, modificando la sua concezione sul diritto al matrimonio. Infatti, Marco Ferro, nel suo *Dizionario del diritto comune e veneto*, edito tra il 1778 e l'81, scrive chiaramente che per l'unione matrimoniale non era necessario il consenso paterno, "ma solamente per convenienza", rimarcando invece più in là, con riferimento al diritto comune, mancando una normativa veneta, che esso era necessario fino al raggiungimento del venticinquesimo anno d'età. D'altra parte, Venezia continuava ad esercitare uno stretto controllo sui membri del ceto patrizio e della cittadinanza veneziana originaria. Se i patrizi avessero contratto matrimonio clandestino, i discendenti erano privati del loro stato sociale. Mentre ai figli dei cittadini veneziani originari veniva precluso il diritto d'assegnazione dei posti di lavoro burocratici⁸¹.

Venezia intervenne anche in materia del matrimonio segreto, o di coscienza, diffuso anch'esso nel continente europeo. Per lungo tempo la Serenissima sorvolò sull'argomento, nonostante l'aumentata diffusione del fenomeno. Si trattava di un *éscamotage* con cui si ovviava con estrema facilità agli scandali dettati dalle mescolanze matrimoniali, con cui si favoriva d'altra parte le sempre più diffusa tendenza di ridurre i matrimoni per conservare i patrimoni, del resto favorita anche dalle unioni matrimoniali interne alla parentela.

Anche questo tipo di matrimoni aveva provocato reazioni diverse nei vari stati europei, in cui dilagava oramai il fenomeno delle separazioni e della crisi dell'istituto matrimoniale. Erano frequenti i matrimoni segreti

⁸⁰ IBIDEM, p. 37.-38.

⁸¹ IBIDEM p. 41.

ed i concubinaggi confluiti in matrimoni segreti. Il Consiglio dei Dieci fu costretto ad intervenire dapprima con la legge del 1737, in cui richiamava ancora una volta gli Esecutori contro la bestemmia ad esercitare ancora una volta un'estrema sorveglianza. Visti poi gli atteggiamenti ecclesiastici, che nella stragrande maggioranza dei casi approvarono tali matrimoni, il Consiglio intervenne ancora una volta il 16 dicembre 1739, disponendo agli Esecutori di deferire ad essi i matrimoni clandestini con protagonisti i patrizi, avocando a se pure il controllo dei loro matrimoni. Infatti, tali interventi tendevano più che altro alla difesa dell'onore del patriziato, rimanendo quasi impuniti i matrimoni clandestini contratti dal resto della popolazione⁸².

Con l'avvento della Rivoluzione francese e con la diffusione delle sue idee, vennero sempre meno i confini tra la vita pubblica e quella privata. Il nuovo mondo che si affacciava, presentava aspetti e modalità del tutto diverse, e l'invasione pubblica che lo caratterizzava si manifestò soprattutto nel campo della vita familiare, con la laicizzazione del matrimonio. Di conseguenza, il sacerdote divenne un puro e semplice testimone. Al funzionario pubblico, a cui con decreto del 20 settembre 1792, era relegato il compito di celebrare il matrimonio con rito civile, fu affidato pure il registro di stato civile. Era lo stato, e non più la chiesa, a dichiarare unita la coppia di fronte alla legge, i diritti matrimoniali, a decretarne gli impedimenti, i divorzi e le procedure di adozione⁸³. Di conseguenza, se durante l'Antico regime il matrimonio era di tipo consensuale, ora diventava un contratto civile basato sul consenso, con il sacerdote a fungere da testimone. La famiglia era il nucleo più importante della società, soprattutto in ambito rurale. Essa gestiva una vasta gamma di interessi e svolgeva numerose funzioni: assicurava il funzionamento economico, la riproduzione e la continuità della razza, trasmetteva i valori simbolici e la memoria su cui essi si fondavano, i valori della civiltà e della cittadinanza. Da qui il crescente interesse dello stato per la famiglia, vista come un sistema sociale ed economico che nonostante i mutamenti in atto non fu travolta. In parole povere, sia il matrimonio che la famiglia vennero assoggettati allo stato e posti al suo servizio. Questo perché non si voleva assolutamente permet-

⁸² IBIDEM, p. 59-61.

⁸³ LYNN HUNT, "La vita privata durante la Rivoluzione francese", in PH. ARIÈS-G. DUBY (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento*, Bari, 2001, p. 25-27.

tere alla famiglia di diventare troppo indipendente, come lo erano quelle di tipo feudale. Nonostante ciò, era concessa la possibilità di contrarre anche il matrimonio religioso, ma solo dopo aver prima celebrato quello laico, e con la dovuta dimostrazione mediante l'esibizione di un apposito certificato rilasciato dal funzionario civile di fronte al quale esso è stato celebrato, di regola il sindaco. Si ebbe così una decisa invasione dell'autorità pubblica nella sfera di vita privata, togliendo alla Chiesa il controllo del contratto matrimoniale. Di conseguenza, lo Stato ne regolava sia la celebrazione che gli impedimenti, l'adozione, i diritti dei figli, la limitazione dell'autorità paterna. Quest'ultima fu decretata dall'istituzione, nel 1790, dei cosiddetti Tribunali di famiglia, a cui era delegata la soluzione delle controversie familiari, divorzio compreso. Tali Tribunali ebbero durata breve. Infatti, con l'introduzione del Codice civile, le loro prerogative vennero restituite ai padri in quanto capifamiglia, o affidate ai tribunali dello Stato⁸⁴.

I rapporti matrimoniali erano esclusivamente di natura giuridico-patrimoniale. Il matrimonio, stando alla Costituzione francese del 1791, era un contratto civile fra le due parti interessate. Di conseguenza, come tutti gli accordi simili, era possibile scioglierlo mediante il divorzio. Era consentito il divorzio per adulterio, maltrattamenti e gravi ingiustizie, con condanne a pene infamanti, e quello di tipo consensuale. Tra i motivi principali del divorzio vanno annoverati l'abbandono, per molti anni, del tetto coniugale, o l'incompatibilità di carattere. Il divorzio, se consentito fin da epoca romana, non era approvato dal rito cattolico, mentre era affermato nei paesi di rito protestante, dove fin dai tempi di Lutero esso veniva regolamentato e registrato dallo stato. In Francia, esso venne introdotto da un'altra legge, approvata pure il 20 settembre 1792. Tale pratica fu favorita anche dagli eventi susseguitisi in conseguenza della "costituzione civile del clero". Infatti, se c'era chi accettava di sposarsi in presenza di un prete "giurato", altri vi si opposero, o si sposavano di fronte ad un sacerdote "refrattario". Laicizzando il matrimonio, lo Stato si sostituì alla Chiesa nel controllo della vita familiare, impedimenti e scissioni comprese. Di conseguenza, la possibilità di divorziare influì pesantemente sulla vita privata: un po' di più nelle città, più aperte alle novità, ed un po' di meno nelle campagne, più tradizionaliste. Tale conseguenza interessò tutti gli strati

⁸⁴ IBIDEM, p. 26.

sociali e professionali. La legislazione sul divorzio doveva pure stabilirne le condizioni, la sistemazione patrimoniale e l'affidamento in custodia dei figli⁸⁵.

La Chiesa francese si dimostrò fin dall'inizio contraria. Anche i vescovi più costituzionalisti lo ammettevano solo a condizione che esso non portasse a un nuovo matrimonio finchè l'altro coniuge da cui ci si era appena separati era ancora in vita. Essa accettava senza alcun problema i nuovi matrimoni se le parti interessate si erano in precedenza sposate con il solo rito civile⁸⁶.

Anche in Istria si seguì la stessa strada. Il matrimonio e la famiglia vennero assoggettati alla verifica dello stato, il quale lasciava poco spazio alla famiglia. Si volle così evitare l'eccessiva indipendenza familiare ed il suo eccessivo concentramento di potere, come succedeva nelle società di Antico Regime. Questi mutamenti vennero sanciti dall'introduzione del *Codice civile napoleonico*, entrato in vigore il 1° maggio 1806. Tuttavia, il rapporto con il clero istriano non fu soggetto a grandi mutamenti. Esso fra l'altro continuò a svolgere le funzioni d'ufficio dell'anagrafe. Nel 1812 il governo francese ordinò il sequestro di tutti i libri anagrafici gestiti dalla Chiesa. Fu l'Austria a restituirli ai legittimi proprietari, due anni dopo⁸⁷. Si era in un'epoca in cui l'analfabetismo era diffuso, e le nuove regole, complici pure la diffusa arretratezza sociale ed economica, nonchè il diffuso tradizionalismo, soprattutto nelle campagne, stentavano ad attecchire. Gli interventi legali e costituzionali non mancarono, come pure gli adattamenti alle mutate condizioni storiche, ma soltanto nell'ultimo mezzo secolo il processo di modernizzazione ha portato a dei cambiamenti radicali, minimizzando il ruolo della Chiesa, per riportarlo poi nuovamente in auge.

⁸⁵ IBIDEM, p. 26 e 28.

⁸⁶ IBIDEM, p. 28.

⁸⁷ I. MILOTIĆ, "Il sistema giuridico in Istria all'epoca dell'amministrazione francese (1806 – 1813) / Pravni sustav u Istri u vrijeme francuske upreva (1806.-1813.)", in D. VISINTIN (a cura di), *L'Istria e le Province illiriche nell'età napoleonica*, Pirano, 2010 (Acta Historica Adriatica, vol. IV), p. 151-152, 160, 176 e 182.

SAŽETAK: OSVRT O RAZVOJU BRAKA U ISTRI OD IMPERIJALNOG DOBA DO PADA MLETAČKE REPUBLIKE – U ovom se prilogu razmatra, u glavnim crtama, razvoj instituta braka i njegovo propisivanje u Istri počevši od rimskog doba. Povijesna evolucija tog instituta bila je podvrgnuta promjenama i navikama koje su nametale razne vladavine na tom području, ali je izvorni oblik ostao stoljećima nepromijenjen.

Posebno se raspravljaju uloge mlade, oca i porodice te insitucionalni oblici slavljenja ženidbe. Osobita je pažnja posvećena dvojakim oblicima braka *par excellence*: brak sa zajedničkim vlasništvom dobara i brak s mirazom. Shodno tome, raščlanjuju se neki spisi o tom predmetu i u Mletačkoj i u Habsburškoj Istri.

Analogno tome, razmatra se i utjecaj i uvođenje dekreta o braku, kojeg je donio Tridentinski koncil. Iz analize nekih od najstarijih župnih spisa na poluotoku, proizlazi da su se razne etape u pripremi braka, koje su uređene u Trentu, prilično brzo proširile. Ako je u početku, i kroz dugo vremensko razdoblje, u odabiru partnera bio pretežit obiteljski interes, nakon Tridentinskog koncila koji označava trenutak odlučnog uključivanja Crkve u regulaciju te materije, počinje prevladavati suglasnost onih koji su stupali u brak. S time, međutim, nije prestao vjekovni sukob između civilnih i vjerskih vlasti oko kontrole tog insituta, koji se pojačao krajem 18. stoljeća kada se pojavilo novo shvaćanje braka uslijed događaja povezanih s Francuskom revolucijom.

POVZETEK: KRATEK OPIS SPREMEMB NA PODROČJU POROK V ISTRI OD OBDOBJA CESARSTVA DO PADCA BENEŠKE REPUBLIKE – V tem prispevku je v glavnih orisih prikazana zgodovina institucije zakonske zveze in predpisi, ki so zanjo veljali v Istri od rimskega obdobja dalje. Zgodovina te institucije je bila izpostavljena spremembam in običajnim bremenitvam različnih režimov, ki so si sledili, vendar je skozi stoletja ohranila nedotaknjeno prvotno strukturo.

Prispevek se posveti zlasti vlogi neveste, očeta in družine in uradnim načinom svečane poroke. Posebna pozornost je namenjena

dvema institucijama poroke “par excellence”: poroka zaradi skupnega premoženja in poroka z nevestino doto. Sledi analiza nekaterih listin s tega področja, ki se nanašajo tako na habsburško kot na beneško Istro.

Podobno je avtor preučil tudi vpliv in uvedbo tridentinskih sklepov, ki se nanašajo na poroko. Iz analize nekaterih najstarejših župnijskih listin v Istri je razvidno, da so se faze za sklenitev zakonske zveze, ki so jih določili v Trentu z ustreznimi odloki, kar hitro razširile. Če so sprva pri izbiri partnerja precej dolgo prevladovali družinski interesi, je s Tridentinskim koncilom, ki dejansko kaže na odločilno poseganje Cerkev na to področje, prevladalo soglasje zainteresiranih strani. Vendar s tem niso prenehali stoletni spori med civilnimi in cerkvenimi oblastmi glede nadzora nad porokami, ki so dosegli višek proti koncu 18. stoletja. Takrat je bil blizu že nov koncept, ki so ga narekovali dogodki, povezani s francosko revolucijo.